

**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/07 E n. 109/07
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL TERRORISMO¹**

1

Il D.Lgs n. 231/07 di attuazione della direttiva 2005/60/CE, al fine di prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo impone ai professionisti di:

- procedere ad una adeguata verifica della clientela;
- conservare le informazioni in merito alla clientela, nonché i documenti relativi al rapporto instaurato con essa per un periodo di dieci anni;
- registrare le informazioni in merito alla clientela e alle caratteristiche della prestazione professionale fornita, conservando le registrazioni per un periodo di dieci anni;
- valutare il rischio del cliente e dell'operazione anche alla luce dei specifici "indicatori di anomalia" emanati ed aggiornati periodicamente da parte degli organi preposti;
- inoltrare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) la segnalazione delle operazioni sospette;
- comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) le infrazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché al divieto di detenere conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui vengono a conoscenza ².

L'attività di verifica della clientela impone al professionista di svolgere le seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificare l'identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo, cioè la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, e verificarne l'identità. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.

Per le operazioni di importo pari o superiore a €. 15.000,00, anche se collegate o frazionate, vanno indicati altresì data, causale, tipologia dell'operazione, mezzi di pagamento ed importo.

La raccolta dei dati avviene per ottemperare ad espressa disposizione normativa, per cui il loro conferimento è obbligatorio: in particolare l'art. 21 D.Lgs n. 231/07 dispone che i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Lo stesso cliente è passibile di sanzione. L'art. 55 comma 3 D.Lgs 231/07 stabilisce: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro"* e *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro"*.

Qualora i suddetti dati non venissero forniti o venissero forniti in modo non corretto, per cui i professionisti non fossero messi in condizione di effettuare una adeguata verifica della clientela, l'art. 23 D.Lgs 231/07:

- vieta loro di eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero impone loro di porre fine alla prestazione professionale già in essere;
- li invita a valutare se sia necessario effettuare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.

Nel caso in cui l'astensione, dall'eseguire le operazioni o le prestazioni professionali, non sia possibile, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, i professionisti sono tenuti ad informare l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Successivamente all'instaurazione del rapporto professionale, i professionisti sono tenuti a svolgere un controllo costante, nel corso della prestazione professionale: tale controllo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano compatibili con le caratteristiche del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. Qualora nel corso della prestazione professionale i professionisti dovessero venire a sapere, ovvero sospettare, ovvero avere ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sarebbero tenuti ad inviare una segnalazione di operazioni sospette all'UIF.

¹ La disciplina è stata oggetto di modifica da parte del D.Lgs. n. 90/2017.

² Art. 49 del D.lgs. 231/2007: E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

I professionisti sono inoltre tenuti a collaborare con le Autorità previste dal D.Lgs. n. 231/07, rendendo loro disponibili le informazioni che dovessero richiedere, in base alla normativa.

I dati raccolti ed elaborati dai professionisti con lo specifico scopo di adempiere le disposizioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo non possono essere oggetto del “Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti” da parte del cliente per effetto di quanto dispone il comma 2° lett. a) art. 8 D.Lgs n. 196/03. Lo stesso articolo prevede che in tali casi il Garante, anche su richiesta dell’interessato, può provvedere nei modi di cui agli artt. 157 e 158 in base ai quali il Garante può richiedere informazioni e l’esibizione di documenti; può disporre accessi a banche dati, archivi o effettuare altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento dei dati o nei quali occorre eseguire rilievi utili al controllo del rispetto della disciplina in materia dei dati personali.